



Roma, 29 gennaio 2013

Protocollo: 3666/CT/MC/sc

Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Alla Divisione Calcio a Cinque
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
LORO SEDI

CIRCOLARE N°36

OGGETTO: Applicabilità dell'addizionale comunale IRPEF ai compensi ai dilettanti ex art. 25, comma 1, legge 13 maggio 1999, n. 133 e successive modificazioni – Risoluzione n. 106/E dell'11 dicembre 2013 dell'Agenzia delle entrate”

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 4-2013 dell'Ufficio Studi Tributarî della F.I.G.C., inerente l'oggetto.

Si invitano i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti in indirizzo di darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

Roma 24 gennaio 2013
prot. n. 11.849

Spett.le

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B
LEGA PRO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
UFFICIO AMMINISTRAZIONE F.I.G.C.

LORO SEDI

Si trasmette, in allegato, la Circolare n. 4 – 2013 elaborata dall'Ufficio Studi Tributarî di questa Federazione, avente per oggetto "Applicabilità dell'addizionale comunale IRPEF ai compensi ai dilettanti ex art. 25, comma 1, legge 13 maggio 1999, n. 133 e successive modificazioni – Risoluzione n. 106/E dell'11 dicembre 2013 dell'Agenzia delle entrate", con preghiera di portarla a conoscenza delle società e associazioni sportive associate alle Leghe in indirizzo.

IL PRESIDENTE FEDERALE
F.to Giancarlo Abete

24 gennaio 2013

prot. n. 11.849

**UFFICIO STUDI TRIBUTARI
CIRCOLARE N. 4-2013**

Oggetto: Applicabilità dell'addizionale comunale IRPEF ai compensi ai dilettanti ex art. 25, comma 1, legge 13 maggio 1999, n. 133 e successive modificazioni – Risoluzione n. 106/E dell'11 dicembre 2013 dell'Agenzia delle entrate"

Con la Risoluzione n. 106/E dell'11 dicembre 2012, l'Agenzia delle entrate si è espressa in ordine all'applicabilità dell'addizionale comunale all'IRPEF ai compensi ex art. 25, comma 1 della legge n. 133/99, eccedenti l'importo di € 7.500, ivi compresi quelli tra 7.500 e 28.158,28 euro, ai quali è stata finora applicabile soltanto la ritenuta IRPEF – a titolo d'imposta – nella misura del primo scaglione di reddito, oltre, ovviamente, l'addizionale regionale.

Le conclusioni cui è pervenuta l'Agenzia delle entrate divergono da quelle espresse in passato con la nota n. 2006/194546 del 9 dicembre 2006, con la quale la stessa Agenzia delle entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso -, aveva risposto ad un'istanza della FIGC – Lega Nazionale Dilettanti – che aveva sollevato il problema, in quanto sostituto d'imposta, conseguente alla impossibilità di evidenziare nel mod. 770 semplificato gli importi relativi alle addizionali comunali da applicare ai compensi in argomento.

Con la predetta nota l'Agenzia delle entrate aveva espresso il parere – nell'ambito della consulenza giuridica di cui alla Circolare n. 99/E del 18 maggio 2002 – che ai suddetti compensi non dovesse applicarsi l'addizionale comunale di compartecipazione all'IRPEF.

Ciò in quanto la determinazione dell'aliquota di compartecipazione, ai fini dell'applicazione dell'addizionale comunale, è subordinata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 360 del 1998, all'emanazione di uno o più decreti adottati dal MEF, di concerto con il Ministero dell'interno, entro il 15 dicembre di ogni anno per l'anno successivo.

Ne consegue, rilevò l'Agenzia delle entrate nella nota del 2006, che "fino a quando gli stessi non interverranno a determinare l'aliquota di compartecipazione comunale

all'IRPEF, il riferimento contenuto nel citato articolo 25, comma 1, della legge n. 133 del 1999, *alle addizionali di compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche*, deve intendersi riferito alla sola addizionale regionale”

Nel quesito a suo tempo avanzato all'Agenzia delle entrate dalla FIGC – Lega Nazionale Dilettanti, era stato, peraltro, correttamente rilevato che sui compensi assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta, soltanto il sostituto d'imposta può procedere all'applicazione ed al successivo versamento delle addizionali dal momento che il percipiente non deve dichiarare, ai fini della determinazione del reddito IRPEF, i compensi percepiti a titolo d'imposta che, invece, vanno considerati ai soli fini della determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito sempreché lo stesso sia titolare di altri redditi.

A conferma di quanto sopra, la modulistica fiscale (Mod. UNICO e relative istruzioni al quadro RL e Mod. 770) non ha finora evidenziato dove allocare eventuali addizionali comunali sui compensi in argomento assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta mentre per l'addizionale regionale sussiste apposita evidenziazione.

Tanto premesso, prendendo atto del contenuto della Risoluzione n. 106/E dell'11 dicembre 2012, che, anche a seguito di parere espresso al riguardo dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, sovverte il precedente indirizzo, sui compensi in oggetto, che superano i 7.500 euro nell'anno solare, oltre alla ritenuta IRPEF nella misura del primo scaglione di reddito (23%) ed all'addizionale regionale, andrà applicata l'addizionale comunale.